



Protocollo n. 3617/120715

OGGETTO: Provvedimento di esclusione nell'ambito della procedura negoziata per l'affidamento del servizio di personalizzazione di una piattaforma *learning management system* (LMS), per le attività di formazione della rete degli Istituti Italiani di Cultura nel mondo (ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, co. 6, del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016).

Con riferimento alle operazioni di gara relative alla procedura in oggetto –avviata con la determina a contrarre n. 3617/66361 del 22 giugno 2020 (CIG: 8424536309) – si è svolta dalle ore 15:00 alle ore 16.45 del giorno 30 settembre 2020 in seduta pubblica sul portale Acquistinrete MEPA l'apertura e la valutazione della busta amministrativa da parte della Commissione aggiudicatrice, come comunicato dal Presidente della Commissione alle imprese partecipanti attraverso lo stesso portale.

Alla chiusura della busta amministrativa, la Commissione aggiudicatrice ha rilevato che la società TAKEFLIGHT srl ha presentato offerta in qualità di mandante di un costituendo Temporaneo di Imprese (R.T.I.) e ne ha disposto la esclusione dalla procedura di gara.

Dall'esame della documentazione amministrativa – e in particolare da una lettura del documento denominato "Dichiarazione di impegno" fornito da TAKEFLIGHT srle relativo alla costituzione di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) – risulta che il ruolo assunto da TAKEFLIGHT srl all'interno di tale RTI non è quello di società mandataria, bensì quello di mandante, con una quota indicata minoritaria rispetto a quello della "mandataria" SPX Lab srl.

Tale circostanza risulta in contrasto con la previsione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - c.d. Codice Contratti pubblici - che all'art. 48 ("Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici") comma 11 prescrive che: *«In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti».*

Tale principio è stato confermato anche dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) la quale, con parere di cui alla Delibera n. 569 del 1 luglio 2020, ha rilevato l'illegittimità dell'ammissione e della conseguente aggiudicazione intervenuta in favore dell'operatore economico invitato ad una procedura negoziata come singolo e successivamente presentatosi come mandante anziché come mandatario di RTI.

Il presente atto viene inviato per la pubblicazione sul sito del MAECI nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, secondo periodo e dell'art. 204 del D.lgs. 50/2016.

Avverso il presente provvedimento amministrativo di esclusione definitiva dalla procedura di gara è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio da parte dell'operatore economico in indirizzo a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento espulsivo sul profilo di questa



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Direzione Generale
Promozione Sistema Paese
Ufficio VII

committenza, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29, comma 1, secondo periodo e dell'art. 204 del D.lgs. 50/2016

Roma, 20/10/2020

Il R.U.P.
Cons. Leg. Dario Armini